

Codice DB1202

D.D. 15 dicembre 2010, n. 319

**Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Venaria. Art. 60 del D.P.R. 753/80. Autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., relativa al fabbricato distinti al C.T. al Foglio 25, particella 1405, sub. 1. Proprietaria Signora Orio Claudia Maria.**

Premesso che

La Signora ORIO Claudia Maria, in qualità di proprietaria, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per l'esecuzione di opere di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da effettuarsi sul fabbricato distinto al C.T. del Comune di Venaria al foglio 25, particella 1405, sub 1, posto ad una distanza minima di m 8,00 dalla più vicina rotaia (m 1,00 dal ciglio dello sterro ferroviario).

Contestualmente alla richiesta, la Signora Orio Claudia Maria, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura.

Le opere, oggetto di richiesta di deroga, consistono in modifiche interne all'edificio volte al cambio di destinazione d'uso dello stesso e sostituzione dell'attuale manto di copertura in eternit. Tali interventi sono previsti all'interno della sagoma attuale dell'edificio.

Unitamente alla domanda è stato trasmesso il parere favorevole del Comune di Venaria, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 04/08/2010 con prot. n. 27628.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 03/11/2010 il G.T.T. ha trasmesso al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con nota n. 20610 667/DEF, acquisita agli atti con prot. n. 7948/DB1200 del 08/11/2010, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Con la medesima nota, il G.T.T. ha dichiarato che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

In data 12/11/2010, con nota prot. n. 8092 DB1202, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e della L.R. 7/2005.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 12/11/2010 con nota prot. n. 8094 DB1202, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza.

Il 07/12/2010 un funzionario, su incarico del Dirigente del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, alla presenza della Signora ORIO Claudia Maria, dei tecnici incaricati, e del rappresentante del G.T.T., ha effettuato una visita di sopralluogo come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R,

nel corso della quale è stata verificata la corrispondenza dello stato di fatto alla documentazione presentata. Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti.

In data 29/11/2010 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, con nota prot. n. 2800, acquisita agli atti con prot. n. 8676/DB1200 del 07/12/2010, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo al Settore scrivente copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

Considerato che

L'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 3 della L.R. n. 31/06; e dall'art. 8, comma 3, del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

la linea ferroviaria nel tratto in questione è a doppio binario;

le opere oggetto di richiesta di deroga sono effettuate senza modificare la sagoma preesistente e non riducono l'attuale distanza del fabbricato dal ciglio dello sterro;

Sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino-Ceres ed il parere favorevole del Comune di Venaria come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R n. 16/R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 7 del 4 luglio 2005: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visti gli art. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. 422/97;

visti gli art. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/08;

vista la nota del Comune di Venaria, con prot. n. 27628 del 04/08/2010;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 20610 667/DEF del 03/11/2010;

viste le note di questo Settore prot. n. 8092 e 8094/DB1200 del 12/11/2010;

visto il verbale della visita di sopralluogo del 07/12/2010;

vista la nota dell'U.S.T.I.F. prot. n. 2800 del 29/11/2010, acquisita in data 07/12/2010;

## IL DIRIGENTE

*determina*

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, alla Signora Orio Claudia Maria, in qualità di proprietaria, l'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per l'esecuzione di opere di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso e sostituzione dell'attuale manto di copertura in eternit, da effettuarsi sul fabbricato distinto al C.T. del Comune di Venaria al foglio 25, particella 1405, sub 1, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 08/11/2010;

che il Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il Direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all'atto comprovante l'esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell'autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Tommaso Turinetti